

**REGOLAMENTO per il rilascio delle autorizzazioni  
al transito  
sulle strade agro - silvo - pastorali  
non adibite ad esclusivo servizio del bosco**

**ARTICOLO 1**

Sono individuate sul territorio comunale le seguenti tipologie di viabilità agro/silvo/pastorale:

- a) strade forestali e piste di esbosco;
- b) strade agro - pastorali e strade forestali non adibite ad esclusivo servizio del bosco.

**ARTICOLO 2**

Ai fini del presente regolamento sono considerate strade forestali e piste di esbosco le vie di penetrazione all'interno delle aree forestali soggette al vincolo idrogeologico di cui al R.D. 30.12.23.n. 3267 e destinate al servizio dei patrimoni forestali, nonché al collegamento di questi con la rete viaria pubblica. Si intendono le strade soggette a pubblico transito e così classificate ai sensi delle leggi vigenti. Su tutte le strade forestali e piste di esbosco è vietata la circolazione con veicoli a motore, ad eccezione di quelli adibiti alla sorveglianza e alla gestione dei patrimoni forestali nonché di quelli impiegati per lo svolgimento di pubblici servizi o funzioni. Il divieto di circolazione è reso noto al pubblico mediante apposizione, a cura della proprietà, di

apposito segnale riportante gli estremi del presente **Regolamento**.

La **strada** deve essere chiusa con apposita segnaletica prevista dalla Legge.

### ARTICOLO 3

Sulle strade agro - pastorali e sulle strade forestali non adibite all'esclusivo servizio del bosco è consentito il transito dei veicoli a motore muniti di autorizzazione rilasciata dal Comune. Il divieto di circolazione di cui all'articolo precedente è integrato con la scritta "SALVO AUTORIZZAZIONE". I criteri e le modalità per il rilascio delle autorizzazioni sono soggettate alla seguente disciplina:

1 - La domanda di autorizzazione deve essere presentata al Comune con l'indicazione delle generalità, residenza, motivazioni per l'accesso, arco temporale riferibile al bisogno **d'uso**, nonché estremi del veicolo da autorizzare.

2 - L'autorizzazione viene rilasciata dal comune su apposito modulo conforme all'allegato al presente **Regolamento** e con emissione di contrassegno su modello parimenti allegato da collocare in maniera ben visibile sul veicolo. L'assenza sul contrassegno di uno dei dati previsti comporterà la nullità dell'autorizzazione.

3 - L'autorizzazione al transito viene rilasciata con esclusione di responsabilità per i danni derivanti a persone, mezzi e cose dal transito autorizzato.

Sono esentati dall'autorizzazione di cui al presente articolo i veicoli a motore impiegati per lo svolgimento



di pubblici servizi o funzioni nonché i trattori normalmente impiegati nelle attività lavorative.

#### ARTICOLO 4

Il Comune, redige la proposta per l'individuazione, la revisione o l'aggiornamento degli elenchi delle strade di cui all'Articolo 1 evidenziandone il percorso su cartografia in scala 1:10.000, da approvarsi con apposita Delibera di GIUNTA COMUNALE.

La giunta comunale, per motivate esigenze, potrà individuare con apposita deliberazione strade agro/silvo/pastorali aperte al transito a pagamento dei non residenti

#### ARTICOLO 5

Nel caso di strade gestite da più Comuni o Enti, l'autorizzazione al transito rilasciata da un Comune si intende valevole per l'intero percorso fino al limite di transito consentito.

#### ARTICOLO 6

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla verifica della rispondenza fra le esigenze d'uso dichiarate dal richiedente e le categorie d'utenza di seguito elencate ed ammesse in deroga al divieto di circolazione sulle strade indicate con veicoli a motore:

A1) esigenze non connesse alla gestione dei patrimoni silvo - pastorali da parte di proprietari o affittuari per gli immobili, situati nel territorio servito dalle strade;

A2) esigenze connesse alle forniture e all'attività di

personale impiegato presso strutture di servizio;

A3) esigenze legate alla pratica dell'agricoltura e della pastorizia;

A4) esigenze legate al controllo periodico da parte dei proprietari di bestiame in alpeggio;

A5) esigenze di circolazione con veicoli a motore per i concittadini iscritti negli elenchi di coloro che hanno attivamente concorso alla manutenzione delle strade di cui al presente regolamento partecipando alle tradizionali giornate delle "strade" alla pulizia del bosco ovvero abbiano preferito contribuire all'apposito fondo di solidarietà costituito per affrontare le spese di settore.

B1) esigenze logistiche connesse all'applicazione di specifiche attività economiche - professionali sul territorio (tecnici professionisti, operatori autonomi e di impresa, etc....);

B2) esigenze funzionali debitamente documentate connesse allo svolgimento di servizio volontario da parte di personale abilitato ad esercitare mansioni di sorveglianza nel settore ambientale o ad effettuare prestazioni per la valorizzazione e la salvaguardia del territorio;

C1) esigenze didattiche, di studio e ricerca connesse allo sviluppo e divulgazione delle tematiche ecologico - ambientali, purchè debitamente documentate;

C2) esigenze legate all'accesso a stalle che usualmente commercializzano prodotti dell'alpeggio;



C3) esigenze logistiche connesse all'effettuazione di manifestazioni, ricorrenze e ritrovi a carattere sociale, ricreativo e sportivo che per la loro natura e portata non contrastino con le finalità di cui all'Articolo 1 del R. D. 30.12.23 n. 3267;

D1) esigenze connesse all'effettuazione di sagre, feste campestri o manifestazioni folcloristiche.

## ARTICOLO 7

Il periodo di validità delle autorizzazioni dovrà essere limitato strettamente alle necessità temporali **d'uso** dichiarate e non potrà superare, in ogni caso, un anno, quindi nel periodo fra il 1 Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno.

- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo A il permesso di transito può avere validità variabile fino a 6 mesi;

- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo B la validità del permesso di transito può variare fino ad 1 mese;

- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo C il permesso di transito deve avere validità giornaliera;

- per le esigenze di cui al tipo D il Comune può per il giorno in oggetto, autorizzare la libera circolazione sulla **strada** interessata dalla manifestazione

## ARTICOLO 8

Il presente regolamento viene redatto ai fini applicativi dell'Articolo 20 della L. R. 22 Dicembre

1989 n. 80 nonchè dell'Articolo 6 del Nuovo Codice della strada di cui al D. L. n. 285 del 30.04.1992. Si applicano per inosservanza le sanzioni dalla Legge medesima previste.

## ARTICOLO 9

Il presente regolamento verrà fatto osservare da tutte le forze di P. S. e P. G. operanti sul territorio.